

sia dalla Provincia di Genova, già dichiaratasi interessata ad esercitare la prelazione prevista dalla su citata norma, sia dalla regione Liguria:

il Tar Liguria (ottobre 1999) accoglieva il ricorso e sospendeva l'atto di concessione novantanovenale, decisione che veniva confermata dal Consiglio di stato (6/2000);

nella prima decade di luglio di quest'anno, la stampa locale riportava la notizia dell'accoglimento da parte del Tar Liguria di un ricorso presentato nel 1999 dal comune di Chiavari contro il decreto di vincolo ministeriale posto nel 1996, in quanto non adeguatamente motivato e documentato —:

se non ritenga opportuno ed urgente, considerato l'alto valore storico-architettonico della Colonia Fara, ribadito anche in un convegno tenuto a Chiavari a fine maggio 1999 con la partecipazione di alcuni esperti e docenti universitari in materia storica ed urbanistica (le cui risultanze sono state illustrate allo stesso Ministro per i beni e le attività culturali in occasione della sua visita a Genova il 5 novembre 1999, procedere sia per interporre ricorso, nel rispetto dei termini di legge, al Consiglio di Stato al fine di difendere il vincolo ministeriale, sia per la apposizione di un nuovo vincolo corredato da più esauriente documentazione e ulteriormente approfondita motivazione. (4-31023)

\* \* \*

### COMUNICAZIONI

#### *Interrogazione a risposta scritta:*

DELL'ELCE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

se risponda a verità che il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della regione Abruzzo per l'attribuzione dei contributi alle televisioni locali di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ha trasmesso al mi-

nistero delle comunicazioni una graduatoria che include nei primi quattro posti, che avranno la parte più cospicua dei contributi, le emittenti Rete A di Ottaviano (Napoli) e Telestudio di Roma che nulla hanno a che fare con il bacino televisivo abruzzese non trasmettendo né notiziari né programmi locali;

se sia vero che il comitato regionale per il servizio radiotelevisivo della regione Abruzzo è stato costretto a formulare tale graduatoria, basata sul fatturato e il personale dipendente, dal decreto 16 dicembre 1999, che contro la lettera e le finalità della legge, ha consentito alle emittenti di presentare domanda per ottenere i contributi per l'anno 1999 non solo per il bacino televisivo nel quale è ubicata la sede operativa principale, ma anche per gli ulteriori bacini televisivi la cui popolazione sia coperta al settanta per cento dal proprio segnale;

se sia vero che tale assurda disposizione ha determinato reazioni anche in altre regioni;

se non ritenga giusto e doveroso porre rimedio a tale grave errore, sicuro motivo di fondati ricorsi, escludendo dalla graduatoria del bacino televisivo dell'Abruzzo le emittenti che non sono locali e consentendo così di classificarsi al terzo e quarto posto le emittenti Telemare di Pescara e ATV7 di Avezzano che seguono immediatamente nella graduatoria, che politicamente non sono notoriamente vicine all'interrogante, ma che sono autenticamente abruzzesi. (4-31026)

\* \* \*

### DIFESA

#### *Interrogazione a risposta orale:*

GASPARRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

mercoledì 19 luglio l'interrogante ha ricevuto alle ore 20 una telefonata sul suo cellulare da parte del tenente colonnello